

**ECOSAVONA S.R.L.**

**PARTE SPECIALE 12**

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere  
dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria**

## **1. Premessa**

La presente Parte Speciale 12 riguarda i reati previsti dagli artt. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria) e descrive i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle aree a rischio reato. In considerazione delle caratteristiche organizzative della Società tutti i destinatari della Parte Speciale 12 sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento.

## **2. I reati previsti dagli artt. 25-decies e 25-duodecies del Decreto legislativo 231/01**

La legge n. 116/2009 ha introdotto nel novero dei reati rilevanti ai fini del Decreto l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 25-decies del Decreto – di seguito, “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”).

### **• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”*

Tale disposizione prevede la punibilità di chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

La fattispecie in esame mira a tutelare la genuinità processuale di quanti sono chiamati a riferire fatti di causa davanti all’Autorità Giudiziaria.

Si tratta di un reato comune a forma vincolata (violenza, minaccia, offerta o promessa di utilità), che punisce l’induzione a non rendere dichiarazioni o a dichiarare il falso nell’ambito di un procedimento giudiziario.

Soggetto passivo del reato è soltanto chi, chiamato davanti all’Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero) a rendere dichiarazioni utilizzabili in un

procedimento penale, ha la facoltà di non rispondere ai sensi della normativa processuale.

Trattasi di reato a carattere sussidiario, essendo inserita la clausola di riserva a favore di reati più gravi (i.e. qualora ne ricorrano tutti i presupposti, la corruzione in atti giudiziari prevista dall'art. 319-ter c.p.).

Tale fattispecie rientra nei reati che puniscono condotte lesive dell'Amministrazione della giustizia in genere e, in particolare, è volta a tutelare il corretto esercizio dell'attività giudiziaria, evitando che un soggetto chiamato a fornire dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale possa subire coercizioni o sia comunque indotta a tacere o a dire il falso.

La ratio dell'inserimento di tale reato nel catalogo dei reati presupposto e rinvenibile nella volontà di evitare che l'ente possa trarre un indebito vantaggio, conseguendo magari l'impunità, per effetto della condotta illecita che ha indotto il soggetto alla dichiarazione mendace o alla reticenza dinanzi all'Autorità Giudiziaria. L'articolo in parola del codice penale è una eccezione alla normale disciplina che prevede che il testimone abbia sempre il dovere di riferire quello di cui è a conoscenza che gli viene chiesto durante il processo o nel corso delle indagini preliminari dall'Autorità Giudiziaria.

Ci sono, invero, delle categorie di persone che – soprattutto – nel corso del processo penale possono astenersi dal rendere testimonianza.

Si tratta di soggetti imputati o coimputati per reati connessi o collegati rispetto a quello nel quale è assunta la testimonianza “facoltativa”.

Rientrano nel novero di coloro che possono scegliere di testimoniare anche i soggetti elencati nell'articolo 199 del c.p.p. “facoltà di astensione dei prossimi congiunti”. Tale norma prevede che i prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela, istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato”.

La facoltà a testimoniare – e, quindi, non l'obbligo – è previsto anche per chi è legato all'imputato dal vincolo di adozione ed al convivente more uxorio, al coniuge separato e divorziato (in tali casi la possibilità di non rendere testimonianza è limitata ai fatti verificatisi o appresi nel corso della convivenza).

Tutti i soggetti che non hanno l'obbligo di testimoniare possono avvalersi o meno della facoltà di non deporre e, se optano per rispondere alle domande, hanno comunque l'obbligo di riferire il vero (non esiste un “diritto alla menzogna” come per l'imputato).

Violenza è l'impiego di qualunque energia fisica contro persone o cose.

Minaccia è la prospettazione di un male futuro ed ingiusto dipendente dalla volontà del minacciante.

È indifferente, ai fini della configurabilità del reato che tanto la violenza quanto la minaccia abbia ad oggetto la persona della vittima, potendo riguardare anche persona diversa, a lui legata da vincoli tali da influire sulla sua libertà di determinazione.

In tutte le ipotesi, e ciò differenzia ulteriormente la figura in esame dalla subornazione, il delitto si consuma con l'effettiva induzione a non rendere la dichiarazione o a renderla falsa.

È, dunque, configurabile il tentativo, che si realizza sia quando la condotta materiale (dazione, promessa, violenza o minaccia) per un qualsiasi motivo indipendente dalla volontà dell'agente non viene portata a termine (tentativo incompiuto: si pensi al caso in cui la polizia, temendo intimidazioni sul coimputato chiamante, riesce a bloccare in tempo il soggetto che lo stava aspettando, armato, per minacciarlo ed indurlo ad astenersi) sia quando essa non consegue l'effetto di indurre la vittima ad astenersi o dichiarare il falso (tentativo compiuto).

Il dolo richiesto per la punibilità è specifico dovendo il soggetto volere non solo la condotta ma anche il fine di indurre la vittima ad astenersi o dire il falso.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria potrebbe configurarsi nel caso in cui un Soggetto Apicale e/o un Soggetto Subordinato che per un qualsiasi motivo previsto dalla legge NON ha l'obbligo di testimoniare e/o riferire all'Autorità Giudiziaria (ad esempio nel corso delle indagini preliminari), con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altra utilità inducesse a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti ad un'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

### **3. Le sanzioni previste in relazione agli artt. 25-decies del Decreto legislativo 231/01**

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste ai sensi degli articoli 25-decies del Decreto a carico dell'Ente (con riferimento ai reati ritenuti applicabili e rilevanti per la Società), in conseguenza della commissione da parte di Soggetti Apicali e/o Soggetti Subordinati dei Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

<b>Reato</b>	<b>Sanzione Pecuniaria</b>	<b>Sanzione</b>
• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci	fino a 500 quote	nessuna

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

#### **4. Individuazione delle aree a rischio, delle attività sensibili e dei ruoli aziendali coinvolti**

In relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, è stata individuata la seguente area a rischio reato:

- **Gestione del contenzioso e dei Procedimenti giudiziari**

Le attività considerate a rischio sono conseguenti all'apertura di una vertenza giudiziaria in tutti i gradi di giudizio e sono relativi alla gestione di contenziosi (es. partecipazione a udienze, ecc.) giudiziari e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, arbitrati), compresi i contenziosi giuslavoristici.

Soggetti coinvolti:

Consiglio di Amministrazione, Amministratori, ogni posizione di responsabile o soggetti che svolgono attività dirigenziale e loro sottoposti.

#### **5. Protocolli Generali**

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure della Società nonché le regole contenute nel presente Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo prevede il rispetto dei principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, i Consiglieri, gli Organi Sociali, i Dipendenti, nonché i Collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, devono conoscere e rispettare:

1. la normativa italiana applicabile alle attività svolte;
2. il Codice Etico;
3. il presente Modello;

4. le procedure e il regolamento nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo.

Fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale, in linea generale ed al fine di perseguire la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale è fatto espresso divieto a tutti i Soggetti coinvolti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui agli artt. 25-decies del D.lgs 231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale 12.

Come stabilito dal Codice Etico, i Destinatari sono sempre tenuti a mantenere un comportamento etico, rispettoso delle leggi e dei regolamenti interni e improntato alla massima correttezza, integrità e rispetto dei diritti della persona.

Condotte non conformi sono proibite e sanzionate indipendentemente dal fatto che siano realizzate o tentate, in maniera diretta o attraverso terzi, per ottenere vantaggi personali.

Inoltre, come previsto dal Codice Etico, nei rapporti con i terzi, fornitori e professionisti, la Società e i Destinatari del Modello sono tenuti ad operare secondo criteri di imparzialità, correttezza e rispetto della personalità individuale evitando situazioni di conflitti di interesse anche solo potenziale.

## **6. PROTOCOLLI SPECIFICI**

Gli Organi Sociali, i Dipendenti nonché i Collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, dovranno tener conto, oltre a quanto precedentemente descritto e relativamente ad ognuna delle fattispecie di reato ritenute, delle disposizioni di seguito indicate.

Al fine di contrastare comportamenti illeciti da parte dei dipendenti e collaboratori, la Società ha:

- espresso il divieto esplicito di indurre o favorire gli esponenti della Società a non rendere/produrre dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, laddove gli stessi siano stati destinatari di richieste di rendere o produrre davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento relativo all'esercizio delle proprie funzioni;
- richiede la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne e il Codice Etico. Nel caso vengano riscontrati scostamenti la Società provvede all'applicazione delle misure sanzionatorie previste.

Inoltre tutti i soggetti coinvolti sono informati di dover contattare l'Organismo di Vigilanza nel caso in cui abbiano avuto "indebite pressioni" a non rendere o a rendere

dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria. In questo senso l'OdV ha provveduto a comunicare i propri riferimenti sul sito della Società.